

ad esso l'obbligazione al pagamento delle pensioni e dei sussidi che sono dovuti agli orfani ed alle vedove delle compagnie dei facchini di Livorno che adesso si vogliono abolire.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Lualdi, ch'io proporrò per primo alla discussione come più largo di quello dell'onorevole Malenchini, sebbene calcolato in massima sullo stesso principio. Esso è del tenore seguente:

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi che ora si percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato. »

Questo emendamento si avvicina, come la Camera ha inteso, a quello dell'onorevole Malenchini. V'ha fra essi la sola diversità che, mentre entrambi gli emendamenti esimono le Camere di commercio ed i municipi, l'emendamento Lualdi vi assoggetta intieramente lo Stato, laddove l'emendamento Malenchini ve lo assoggetta soltanto per quelle corporazioni che emanano da disposizioni governative.

L'onorevole Lualdi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

LUALDI. Coll'emendamento da me proposto io vorrei che fosse addossato interamente allo Stato l'obbligo di dare i sussidi cui riguarda quest'articolo della legge.

Quest'onere di pensioni e di sussidi, derivante dalle corporazioni che noi adesso vogliamo sciogliere, viene arrecato dall'attuazione di un principio che lo Stato fa valere per il bene di tutti; non è giusto quindi di farlo ricadere unicamente ad aggravio di quei municipi e delle Camere di commercio dove si trovano le corporazioni che s'intende di abolire.

Ciò premesso in via generale, mi bisogna far notare come potrebbe darsi che alcuna di queste corporazioni avesse per conseguenza un'ingente spesa di sussidi e che avesse sua sede invece laddove esistano Camere di commercio e municipi le cui risorse fossero molto esigue.

E d'altronde, se si considera che queste corporazioni hanno per iscopo di prestare l'opera propria a favore di speciali rami di commercio e di particolari bisogni che interessano o tutto il paese interno o la marina estera, ne consegue che il beneficio, il quale dicesi sarà per risultare dall'abolizione delle medesime, sarà usufruito soltanto in piccola parte dai contribuenti di quelle località ov'esse corporazioni esistono.

È perciò evidente l'ingiustizia, a mio avviso, che per misure di utilità generale si abbiano a gravare gli amministrati di pochissimi municipi e di singole Camere di commercio con ispese le quali mai avrebbero creduto di dover sostenere, spese che sono all'infuori di quelle previste o prescritte dalle leggi che reggono quei corpi, ed alle quali certamente essi si sarebbero creduti in diritto di rifiutare il loro assenso se lo si fosse dimandato.

A me pare che, per il principio pel quale si fa passare a carico dello Stato l'estinzione del residuo debito verso la regia azienda dei Presti di Firenze, nascente dal prestito di lire 400,000 di cui all'articolo 8 di questa legge, per lo stesso principio, ripeto, si dovrebbe anche addossare allo Stato questi sussidi; tanto più se, pelle modificazioni introdotte dagli articoli 5° e 6°, dessi risulterebbero, così come la Commissione ci vuole fare sperare, di non grave portata.

Insisto perciò, perchè non si voglia dipartire dai principii di giustizia distributiva e di parità di trattamento che secondo me dovrebbero essere seriamente rispettati in ogni legge che noi facciamo. Nel formulare l'articolo di cui ci occupiamo mi giova inoltre di far riflettere che, se gli accennati sussidi saranno fissati a carico dello Stato, le Camere di commercio ed i municipi di cui vi ho parlato saranno non solo sollevati da un indebito aggravio, ma ben anco da cure incresciose, perchè bisogna pure aver presente che gl'individui i quali crederanno sè od i loro parenti in diritto di avere questi sussidi saranno più numerosi del dovuto, ed inoltre essi, essendo più ricchi di bisogni che d'istruzione, si faranno assai naturalmente a chiedere e ciò che loro spetta e ciò che loro non ispetta.

Io credo che nessuno dei membri che stanno all'amministrazione dei municipi o delle Camere di commercio eviterebbe di sentirsi qualche volta rimproverare di durezza o negligenza per ciò che invece egli avesse operato nei termini della legge, che al contrario sarebbe ammesso ed accettato dai sussidiandi senza repliche, ove sapessero che è il Governo soltanto che abbia per loro deciso e stabilito.

Perciò io pregherei la Camera che per lo stesso principio, il quale informa altro degli articoli di questa legge, per il principio per cui altre classi di persone state gettate nella miseria per cambiamenti ed innovazione di leggi ebbero l'invocato sussidio dallo Stato e non già dai municipi o dalle provincie cui appartenevano; per questo principio, ripeto, la pregherei che volesse adottare che allo Stato incomba di pagare questi sussidi, poichè, essendo lui che promuove queste abolizioni, a lui spetta di sopportarne le conseguenze passive, venendo a fare fronte alle necessità cui crea questa mutazione di leggi e d'istituzioni.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. La cosa ha meno importanza che forse la Camera non crede, specialmente dopo la redazione fatta dalla Commissione dei due articoli.

Mi sono giunte inaspettate le parole fervorose del deputato Malenchini, il quale non so perchè riportò ad una quistione meramente locale questa ch'è davvero una questione di principio.

Noi non parliamo del porto di Livorno, ed io non accetto ch'egli circoscriva così la discussione. Le conseguenze della legge dopo la nuova redazione dei due articoli sono ben definite, ben chiare.

Che cosa si desiderava? Che quelle pensioni che attualmente si pagano, sieno pagate.